

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE

PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione di C. C. n.23 del 26/04/2005)

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I . Competenze e applicazioni

Art .1

Istituzione del Canone.

1. Il COMUNE DI RANDAZZO, avvalendosi della facoltà di cui all' art. 3, comma 149, lett. H, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall' art.63 del D. Lgs.446/1997, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Art.2

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l' applicazione del canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche nel COMUNE DI RANDAZZO, ai sensi dell' art.63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n ° 446.
2. Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono sul suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono altresì soggette al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del COMUNE DI RANDAZZO.
4. Il canone si applica anche agli spazi ed aree privati purché gravati da servitù di pubblico passaggio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I. Principi generali.

Art. 3

Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell' interessato. Le occupazioni occasionali di cui all' art. 25 del presente Regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente Comando di Polizia Municipale, da parte dell' interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell' art.25. Detta comunicazione, salva l' ipotesi di cui all'art.4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima della data prevista d' inizio dell' occupazione.
2. È facoltà del Comune vietare l' occupazione per comprovati motivi d' interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che

si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.

Art.4

Occupazione di urgenza.

1. Per far fronte a situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno ,alla contestuale comunicazione, anche verbale,al Comando di Polizia Municipale,che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.20.
2. Per quando concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dell'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art.5

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare,nel territorio comunale,anche temporaneamente,spazi in superficie,sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda va consegnata o spedita all'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l' indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si intende occupare e la sua consistenza;
 - c) l' oggetto dell' occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell' opera che si intende eventualmente eseguire,le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutti le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell' impegno a sostenere tutte le eventuali spese di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
 - f) l' impegno al ripristino dello status quo antecedente all' occupazione e, in caso contrario, al risarcimento dei danni arrecati.
3. La domanda deve essere correlata dall' eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge 241/1990 L .R. 10/91.
4. Anche in caso piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se è in quanto ritenuto necessario dall'Ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell' ingombro.
5. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione,l' ufficio comunale competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° _____del_____.

Art.6

Rilascio dell' atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata

dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione e l'entità del canone dovuto. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento dell'eventuale cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata in sanatoria.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Cap.III del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) A termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art.27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285;
 - b) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;
 - d) Con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati dai terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Ufficio comunale competente.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D. P. R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
9. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art .7

Durata dell'occupazione .

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata superiore a 183 giorni in un anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore a 183 giorni dell'anno solare anche se ricorrente.
 - c)

Art.8

Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - a) Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;
 - b) Che si protraggono oltre al termine di loro scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei Materiali e la rimessa in ripristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero, così come deve essere specificato nella domanda di concessione da parte del richiedente.
4. In caso di occupazione abusiva- fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 35- si applica la tariffa base di occupazione suolo, soprassuolo o sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal 1° giorno del mese in cui è stata accertata.

Capo II. Tipologie di occupazione.

Art. 9

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, conduttori, indicazioni, segnaletiche e impianti privati per pubblicità, o impianti in genere, ecc..., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Sono fatte salve le prescrizioni, dettate dall'Ufficio comunale competente, relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti l'intralcio di quest'ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc....

Art. 10

Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia a quando disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'ufficio comunale competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 11

Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 12

Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura del passo carrabile, ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso, è dettata dalla vigente disposizione del Codice della strada (art. 22 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione.
2. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme legislative e regolamentari del Codice della Strada. Il canone per le occupazioni in questione, determinato dalla superficie ottenuta con la moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale", va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli, ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata- in forza della concessione per uso del passo e/o accesso carrabile- al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.
3. È comunque vietata la sosta anche da parte del concessionario dell'area destinata a passo carrabile.

Art. 13

Mestieri girovaghi e artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi e artistici (suonatori, funamboli, ecc...) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 14

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiali, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusi mante alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione all'Ufficio comunale competente. Detta comunicazione va effettuata non meno di 5 giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente importi del canone e seguite le prescrizione che verranno indicate dal competente ufficio comunale.
2. Le suddette disposizioni, relative al canone non si applicano alle raccolte di firme e alla distribuzione di materiale organizzate da movimenti politici, religiosi e sindacali, sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e /o della viabilità.

Art.15

Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento si intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del COMUNE DI RANDAZZO a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 16

Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 17

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizioni di merce e manifestazioni varie.
 - a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, per il rigetto della domanda.
 - b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merce alimentari al di fuori degli esercizi è subordinata al rispetto delle vigenti normative legislative e regolamenti che disciplinano la materia.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le Disposizioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti nella Regione Siciliana.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuoterne il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per circa 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti e il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti Comunali che disciplinano la materia.
6. Spettacolo viaggiante- mercati coperti.

Al presente comma si applicano le disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia.
7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti il particolari interessi storico- artistico- monumentale e dell' arredo urbano, fatti salvi i regolamenti e le disposizioni normative vigenti.
8. È in facoltà dell'ufficio comunale competente vietare l'uso di banchi ,attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art.18

Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissioni e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all' occupazioni di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti regolamenti di Polizia Comunale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.19

Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.20

Occupazioni per attività edilizia(ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente al Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicati, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'Ufficio concedente,entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale

Art.21

Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo II, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

Capo III. Prescrizioni tecniche

Art.22

Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio,terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art.23

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.35 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti all'art.20 del vigente Codice della Strada,nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche,previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia,così come previsto nella istanza di concessione.

Art.24

Autorizzazioni ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico,l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione o concessione ed all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art.25

Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati,pali di sostegno,trabatelli edilizi, scale aeree,scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza),deposito di materiale edile di volume a 3 mc, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di

- soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett.d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Polizia Municipale, come previsto dal precedente art. 3.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata- a richiesta degli interessati- un'autorizzazione annuale nella quale vengano indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e di viabilità.

Art.26

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentito l'utilizzo da parte di terzi, né la cessione. E' ammessa la trasmissibilità dall'atto di concessione in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire , su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti a carico del concessionario.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.